

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 1/2023/EL depositata in data 24/01/2023.

ESITO: ricorso del Comune di San Marco La Catola accolto e omologazione del PRPF.

RICORSO: per l'annullamento ovvero la riforma della deliberazione n. 122/2022/PRSP, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, che, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL, ha negato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di San Marco La Catola.

RICORRENTE:

Comune di San Marco La Catola, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, Procura generale presso la Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza pubblica, Servizi ispettivi.

QUESTIONE RISOLTA: la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio, per cui si impone l'obbligo, sia delle competenti Sezioni regionali di controllo sia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, di "attualizzare" la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 123; art. 128, c. 3; **D.L. n. 162/2019:** art. 39-*quater*; **D.L. n. 35/2013:** art. 1; **D.Lgs. n. 118/2011:** punto 3.20 *bis* All. 4/2; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):** art. 188; art. 243-*bis*; art. 243-*quater*, c. 7, 7-*bis* e 7-*ter*.

Decisioni conformi: cfr. **SS.RR.**, sent. n. 18/2020/EL; sent. n. 4/2020/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 33/2015/QMIG; del. n. 19/2014/QMIG; **Corte cost.**, sent. n. 181/2015.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo il ricorso del comune istante, nell'omologare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le Sezioni riunite hanno ribadito che <<**Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile...«la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio»** (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 25/2018/EL). Questo impone l'obbligo di "attualizzare" la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione sia delle Sezione regionale di controllo che di queste Sezioni riunite (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020/DELC). Nel valutare la congruità del Piano la Sezione regionale non può quindi prescindere dalla verifica della situazione finanziaria attuale dell'ente in relazione alla permanenza o meno delle condizioni originarie di squilibrio che avevano legittimato il ricorso alla procedura di risanamento. Tale

verifica deve basarsi, in primo luogo, sugli atti contabili ufficiali adottati dall'ente nelle more del giudizio di approvazione del Piano e sulle relazioni degli organi di controllo che potranno essere integrati con le ulteriori informazioni e documenti acquisiti dalla Sezione in via istruttoria o in sede di contraddittorio con l'ente, a conferma dell'attendibilità dei dati riportati>>. Pertanto, il Collegio decidente ha, nel caso di specie, affermato che <<Il fatto che il rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune ..., sia pure elaborato in base a dati di preconsuntivo, riporti una parte disponibile uguale a zero porta necessariamente a ritenere che l'intero disavanzo sia stato riassorbito al termine della gestione. Per quanto questa potesse apparire una evoluzione improbabile della situazione finanziaria dell'ente in base alle criticità precedenti, la Sezione regionale aveva comunque l'onere di contestarne esplicitamente la veridicità prima di negare l'approvazione del Piano da cui consegue l'avvio della procedura di dissesto dell'ente>>, di conseguenza <<questo Collegio non può quindi non rilevare la contraddittorietà del percorso motivazionale di diniego dell'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale che, con il prendere atto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, senza compiere alcun approfondimento istruttorio specifico, atto a confutarne le risultanze contabili, non poteva escludere l'avvenuto superamento del disavanzo dell'ente, e quindi confermare l'attuale sussistenza di quegli squilibri rispetto ai quali ha ritenuto non congruo il contenuto del Piano stesso>>, concludendo sul punto che <<Il difetto motivazionale della delibera impugnata del resto non può essere superato da queste Sezioni riunite che, come più volte affermato, pur essendo investite, in questo tipo di giudizio, di una giurisdizione piena estesa all'intero rapporto, non possono «giungere sostituire la Sezione regionale nei poteri istruttori, relativi all'attività di controllo, propri di quest'ultima» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 4/2020/EL)>>.

ABSTRACT

In ordine al prudente apprezzamento che le Sezioni riunite sono chiamate ad effettuare sulla decisione di non approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale comunale, resa dalla Sezione di controllo territorialmente competente, si osserva come l'attendibilità dei dati contabili rilevati, in sede di controllo, debba necessariamente basarsi su un'approfondita indagine disposta attraverso l'impiego di mezzi istruttori idonei alla verifica di un eventuale ridimensionamento o superamento delle criticità da ripianare. Alla Sezione regionale di controllo è, infatti, richiesta un'attenta dimostrazione dell'erronea determinazione del risultato di amministrazione per sostenere, come nel caso in questione, l'inesistenza di un disavanzo, inteso quale presupposto per l'avvio della procedura di riequilibrio, atteso che <<Preme sottolineare al riguardo che tutto il disavanzo dell'ente deve comunque trovare integrale rappresentazione nel risultato di amministrazione rilevato dal rendiconto di ciascun esercizio, indipendentemente dal fatto che componenti dello stesso siano soggette a diverse regole di ripiano>>.

In particolare, il Collegio decidente si sofferma, a più riprese, su concetti economico-finanziari imprescindibili per l'esatta perimetrazione del disavanzo, come, ad esempio, il fondo per la restituzione delle anticipazioni di liquidità accordate all'ente, di cui all'art. 1 del d.l. n. 35/2013, per il quale si specifica che <<gli enti territoriali che abbiano beneficiato dell'anticipazione di liquidità ai sensi della norma richiamata, sono tenuti alla costituzione del FAL come quota accantonata del risultato di amministrazione per un ammontare corrispondente all'importo dell'anticipazione stessa, da ridurre annualmente in misura pari alla restituzione rateale effettuata>>, trattandosi <<di un obbligo derivante dalla specifica natura di "mera anticipazione" della somma concessa, come affermato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte (deliberazioni n. 19/2014/QMIG e n. 33/2015/QMIG) e come ribadito dalla Corte costituzionale (sent. n. 181/2015), diretto ad impedire che la provvista di cassa destinata al pagamento di debiti liquidi ed esigibili già contabilizzati dagli enti possa determinare un effetto espansivo della spesa, ovvero sia possa essere utilizzata per dare

copertura a nuove ed ulteriori spese>>.

Tuttavia, il vero *punctum dolens*, che le Sezioni riunite hanno rilevato, è stato la contraddittorietà dell'*iter* motivazionale di diniego dell'approvazione del piano da parte della Sezione di controllo adita, atteso che la stessa non è stata in grado di compiere alcun accertamento istruttorio specifico, volto a confutare le risultanze contabili, limitandosi esclusivamente a negare *ad nutum* l'approvazione del piano presentato dall'ente comunale, atteso che <<*una corretta contabilizzazione del FAL non determina di per sé alcun disavanzo per l'ente, posto che l'ammontare dello stesso "sterilizza" la somma anticipata dallo Stato affluita in cassa e registrata in entrata nel bilancio*>>, così come <<*Non è...da escludere che il tardivo e completo accantonamento del FAL a partire dal 2018 possa aver determinato un peggioramento del risultato di amministrazione in misura corrispondente alla parte non sterilizzata dell'anticipazione che verosimilmente era stata impiegata per sostenere nuove spese, contribuendo in questo modo alla formazione del disavanzo*>>.

La circostanza che la Sezione regionale abbia preso solo atto delle risultanze del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario, sottoposto al suo vaglio, ha comportato un'anomalia nella sequenza procedimentale di non omologazione del piano di riequilibrio del comune ricorrente, in quanto in capo al giudice del controllo gravava comunque l'onere di contestazione della veridicità del piano per poi successivamente negarne l'approvazione, con conseguente avvio della procedura di dissesto dell'ente.

Alla luce di tali considerazioni logico-giuridiche, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno, dunque, accolto il ricorso ed omologato il piano di riequilibrio del comune istante, puntualizzando al contempo che <<*per effetto dell'accoglimento del presente ricorso sarà onere del Comune predisporre, mediante l'Organo di revisione, la prescritta relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso da sottoporre alla competente Sezione regionale di controllo, la quale dovrà verificare, ai sensi dell'art. 243-quater, co. 7, del TUEL il conseguimento degli obiettivi e il reale e definitivo superamento delle condizioni originarie di squilibrio, anche ai fini di una eventuale richiesta di uscita anticipata dalla procedura di riequilibrio ai sensi dei successivi commi 7-bis e 7-ter*>>.